

Legge 31 luglio 1997, n. 249

ISTITUZIONE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI  
E NORME SUI SISTEMI DELLE TELECOMUNICAZIONI E RADIOTELEVISIVO

3. - Norme sull'emittenza radiotelevisiva

1-12. (Omissis)

13. A partire dall'1 gennaio 1998 gli immobili, composti da più unità abitative di nuova costruzione o quelli soggetti a ristrutturazione generale, per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari si avvalgono di norma di antenne collettive e possono installare o utilizzare reti via cavo per distribuire nelle singole unità le trasmissioni ricevute mediante antenne collettive. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni emanano un regolamento sull'installazione degli apparati di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari nei centri storici al fine di garantire la salvaguardia degli aspetti paesaggistici.

[14. Gli interventi per la realizzazione di nuovi impianti o per la riqualificazione di quelli esistenti, concernenti la distribuzione all'interno degli edifici e delle abitazioni di segnali provenienti da reti via cavo o via satellite, sono soggetti ad Iva nella misura del 4%. Analoga misura si applica agli abbonamenti alla diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite, nonché ai relativi decodificatori di utenti]. (1)

15-24. (Omissis)

(1) Questo comma è stato abrogato dall'art. 1 comma 3, del D.L. 29 settembre 1997, n. 328, convertito, con modificazioni, nella L. 29 novembre 1997, n. 410.